

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **848/1988** (ECLI:IT:COST:1988:848)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14093**

Atti decisi:

N. 848

## ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da De Barbieri Angela Teresa contro il Ministero della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con ordinanza in data 23 giugno 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., limitano la nozione di orfano di guerra ai soli soggetti minorenni;

che oggetto del giudizio a quo era la sussistenza del diritto di una dipendente statale al collocamento a riposo anticipato, con i benefici di cui alla legge n. 336/70, per essere essa iscritta negli elenchi degli orfani di guerra; diritto disconosciuto dalla competente autorità amministrativa in base al rilievo che l'interessata era maggiorenne all'epoca della morte del genitore;

che, ad avviso del giudice a quo, le censurate disposizioni consentono di enucleare una nozione di orfano di guerra, riferibile, in via generale, esclusivamente ai soggetti minorenni all'epoca del decesso del genitore (il che appare, secondo lo stesso giudice, di per sé contrastante col principio di eguaglianza, non ravvisandosi sostanziali differenze fra la posizione di tali soggetti e quella di coloro che, alla stessa epoca, avevano raggiunto la maggiore età, presi anch'essi in considerazione dalla legge n. 365/58, ma al fine dell'attribuzione di più limitati benefici);

Considerato che, peraltro, il giudice remittente aggiunge a tali rilievi che la legge n. 336/70, nel prevedere l'applicabilità dei benefici in essa apprestati agli orfani di guerra, non distingue in modo alcuno fra maggiorenni e minorenni; e che tale legge, per ambito di applicazione, soggetti destinatari, ratio ispiratrice e specificità di materia, risulta essenzialmente diversa da quella del 1958, contenente la censurata nozione limitativa del concetto di orfano: ciò con la duplice conseguenza che, da un lato, alla legge più recente non potrebbe attribuirsi alcuna efficacia abrogativa di questa non recepita nozione e, dall'altro lato, "non potrebbe fondatamente sostenersi che, per interpretare la legge del 1970 occorra o si possa far riferimento alle norme della legge del 1958 e alla definizione che esse danno dell'orfano di guerra";

che nonostante tale ultime considerazioni, il giudice a quo, individua, tuttavia, il pericolo che la legge del 1958, per i concetti in essa enunciati e per i principi in essa contenuti, possa influire sull'interpretazione della legge successiva, portando a restringere l'ambito di applicazione ai soli orfani di guerra minorenni, sebbene i benefici in tale ultima legge previsti siano dalla medesima dichiarati applicabili agli "orfani di guerra" indicati soltanto come tali, senza alcuna specificazione ulteriore;

che conseguentemente, la prospettazione della questione appare del tutto teorica, in quanto il giudice remittente non afferma di dover condividere quell'interpretazione delle norme della legge del 1970 (implicate dal thema decidendum) che, postulandone un, sia pure implicito, rinvio a quelle di cui alla legge del 1958, comporterebbe la necessaria pregiudizialità dell'avanzato dubbio di legittimità costituzionale delle censurate norme di tale ultima legge; e che, anzi, alla stregua di quanto sopra rilevato, nell'ordinanza di rimessione sembrerebbe perfino recepita l'opposta opzione ermeneutica;

che, pertanto, secondo l'esposta prospettazione, la questione appare manifestamente inammissibile, richiedendosi, in sostanza, a questa Corte la scelta di una delle possibili interpretazioni delle norme rilevanti ai fini della decisione del giudizio a quo, ciò che, invece, è compito del giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*